



## Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di marzo pag. 2
- Dal 1° marzo 2008 nuove ipotesi di inversione contabile nella cessione di fabbricati strumentali pag. 7
- Adempimenti antiriciclaggio - nuove limitazioni all'uso del contante pag.10
- In cerca di regole la disciplina Iva applicabile alla rivendita delle autovetture pag.12
- Corretta detrazione dell'Iva sull'acquisto e sulle spese di impiego dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti pag.14
- Ammortamento auto con riferimento al limite fiscale dell'anno pag.16
- Modalità di registrazione delle fatture pervenute da contribuenti minimi pag.17
- Dal 1° gennaio 2008 passa al 100% la detrazione dell'Iva sulle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di seminari e convegni pag.19
- Milleproroghe - Può essere estromesso anche l'immobile "posseduto" pag.21
- Milleproroghe - Modifiche alle modalità di rateazione dei debiti tributari e sanatoria per le cartelle mute pag.22



## Le procedure amministrative e contabili in azienda

- La rilevazione delle spese bancarie e delle componenti finanziarie pag.23



## Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile 2008 pag.28



### IN VIGORE DAL PRIMO MARZO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

E' stata pubblicata in **G.U. del 29 febbraio 2008, n.51 - S.O. n.47 - la L. n.31 del 28 febbraio 2008**, di conversione del D.L. n.248 del 31 dicembre 2007 (*c.d. Milleproroghe*), in vigore dal 1° marzo, con cui vengono prorogati alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle P.A., agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno. Queste, in sintesi, le novità di maggior interesse.

<b>Incentivi alla rottamazione auto e motocicli</b>	Raffica di novità sul sistema di rottamazione per auto e moto. Sostituendo i veicoli "euro 2" immatricolati prima del 1997 con un "euro 4 o 5" con specifici requisiti (140 grammi di Co2 per la benzina, 130 per il diesel), si potrà ricevere un incentivo di 700 € e il primo anno di bollo gratis. I contributi sono cumulabili a quelli per la trasformazione a gpl e metano. Per le due ruote, è previsto un bonus rottamazione per i ciclomotori con cilindrata fino a 50 cc (finora la rottamazione riguardava solo i motocicli) e, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc nuovo "euro 3" sarà possibile rottamare motocicli o ciclomotori "euro 0", ottenendo un contributo di 300 € e l'esenzione dal pagamento del bollo per un anno. Il costo della rottamazione è a carico dello Stato fino a 80 € per ciascun motociclo e fino a 30 € per ogni ciclomotore.
<b>770 semplificato</b>	E' prorogato solo per il 2008 al 31 maggio 2008, il termine di trasmissione in via telematica da parte dei sostituti d'imposta dei dati fiscali e contributivi relativi alle certificazioni rilasciate per l'anno 2007.
<b>5 per mille</b>	Viene estesa l'attribuzione del 5 per mille dell'Irpef in favore delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal Coni a norma di legge.
<b>Estromissione agevolata immobili d'impresa</b>	Modifica del co.37, art.1 della Finanziaria 2008: è infatti disposto che l'immobile strumentale non debba necessariamente essere utilizzato al 30 novembre 2007, ma al contrario è sufficiente che esso sia posseduto a tale data: la modifica introdotta è di assoluto interesse e permette di accedere all'agevolazione con riferimento a quegli immobili che non erano utilizzati direttamente dall'imprenditore, ma erano concessi in locazione a terzi.
<b>Aziende farmaceutiche</b>	Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5% dei prezzi, sono prorogati al 31 dicembre 2008. Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, sono tenute a comunicare al Ministero della Salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo <i>ex factory</i> con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo. In caso di inadempimento o comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da 1000 € a euro 6000 €.
<b>Tutela acquirenti immobili da costruire</b>	Modifiche al DLgs. n.122/05 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sull'accesso al Fondo di solidarietà. Viene differito al 30 giugno 2008 il termine entro il quale gli aventi diritto devono presentare la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo.

<b>Agricoltura</b>	Proroga al 31 dicembre 2008 per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari; entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge la ripresentazione delle domande per ottenere i benefici previsti alla L. n.237/93 da parte dei soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza; proroga al 31 dicembre 2008 del termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative.
<b>Aggiornamento dati catastali</b>	Sono concessi ai titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, sette mesi di tempo (anziché gli originari novanta giorni), dalla data di pubblicazione del relativo comunicato dell'Agenzia del territorio, per presentare gli atti di aggiornamento catastale. Scaduto tale termine, l'Agenzia provvede, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile. È inoltre prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui dichiarare al catasto gli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità (D.L. n.262/06), fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dall'1 gennaio 2007. Queste modifiche non danno diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.
<b>Credito d'imposta Visco Sud</b>	Il credito d'imposta per le imprese che acquistano nuovi beni strumentali nelle Regioni del Sud, vale dal periodo di imposta in corso <u>al 31 dicembre 2006</u> fino alla chiusura di quello incorso al 31 dicembre 2013.
<b>RAEE</b>	Era previsto entro il 28 febbraio 2008 un decreto del ministro dell'Ambiente che individuasse modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri dei rifiuti (realizzati e gestiti come previsto dallo stesso decreto) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), sia domestici che professionali, ritirati dai distributori.
<b>Esercizi con apparecchi terminali</b>	Proroga al 31 dicembre 2008 l'efficacia delle disposizioni in base a cui l'apertura di esercizi pubblici o circoli privati che mettono a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, è subordinata a una licenza rilasciata dal questore.
<b>Riscossione: rateazione e cartelle mute</b>	Modifiche alla rateazione dei debiti tributari: soggetto competente a concedere la rateazione e quindi destinatario della domanda, è l'agente della riscossione (vecchia esattoria) e non più l'ufficio impositore; condizione essenziale per ottenere parere favorevole è l'esistenza temporanea di una obiettiva difficoltà ad adempiere; il lasso temporale su cui è possibile diluire il debito è stato elevato a <u>72 mesi</u> ; non è più rilevante, ai fini preclusivi, l'avvio della procedura esecutiva (parrebbe, pertanto, che la rateazione sia sempre concedibile e, di converso, possa anche bloccare eventuali azioni in corso già intraprese dall'agente della riscossione). E' introdotto l'obbligo, a pena di nullità, di indicare nella cartella di pagamento il soggetto responsabile dell'iscrizione a ruolo e quello responsabile dell'emissione e notificazione della cartella, ma solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. E' quindi prevista una sorta di <i>sanatoria</i> per le <i>c.d. cartelle esattoriali "mute"</i> . L'intervento renderebbe vane le richieste di nullità dell'atto per mancanza di un elemento essenziale, richiesto dallo Statuto del contribuente.
<b>Tassa contratti di borsa</b>	E' soppressa la tassa sui contratti di borsa.
<b>Bonus occupazione</b>	Nelle imprese del Sud vengono limitate le condizioni per fruire del credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa Ue.

<b>Notifica sospensione licenza commerciale</b>	In caso di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della <u>quarta</u> violazione.
<b>Accise</b>	Proroga fino al 31 dicembre 2008 della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale: sono prorogate la riduzione del 40% in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, esclusi i termoelettrici, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui e le agevolazioni su gasolio e Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni della zona climatica E.
<b>Notifica sanzioni tasse automobilistiche</b>	Estesa la possibilità di notifica da parte dell'ufficio delle imposte con raccomandata A.R. anche gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.
<b>Premi corse ippiche</b>	Proroga al 1° gennaio 2009 l'applicazione dell'Iva ordinaria sui premi per corse di cavalli.
<b>Sospensione tributi ENC sanitari</b>	È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009, il termine di sospensione dei pagamenti dei tributi e contributi in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre duemila dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione, aventi una sede operativa nei Comuni o nelle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002.
<b>Reversibilità assegni vitalizi familiari degli ex deportati</b>	Gli assegni vitalizi previsti a favore dei cittadini deportati in campi di sterminio nazisti K.Z. non saranno conteggiati ai fini della determinazione dei limiti di reddito, stabiliti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale e alla pensione sociale.

### CREDITI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

#### **Agevolazioni fiscali sulla sicurezza per piccole e medie imprese e tabaccai**

L'art.1, commi da 228 a 237, della L. n.244/07 ha previsto un credito di imposta finalizzato all'adozione di misure volte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti in favore di:

- piccole e medie imprese commerciali che svolgono attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.

Le spese agevolabili sono quelle effettuate nel triennio 2008-2009-2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza (comprese quelle sostenute per l'adozione di sistemi di pagamento con moneta elettronica). Il credito di imposta è riconosciuto:

**PMI:** pari all'80% del costo sostenuto per ciascun anno, e spetta, comunque, complessivamente, fino ad un importo massimo di €3.000 per ciascun beneficiario. Ne consegue che il soggetto beneficiario non può fruire di un importo superiore a €3.000 nell'arco temporale di vigenza della disciplina;

**tabaccai:** per un importo pari all'80% delle spese sostenute e, comunque, non superiore a €1.000 per ciascun beneficiario in ciascun periodo di imposta. Ne consegue che, al pari di quanto previsto per il credito d'imposta riservato alle PMI, sia pure con modalità e limiti annui diversi, il soggetto beneficiario non può fruire di un importo superiore a €3.000 nell'arco temporale di vigenza della disciplina agevolativa. Inoltre, poiché l'acquisizione può avvenire anche tramite locazione finanziaria, si è precisato che, ai fini della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento al costo sostenuto dal concedente. Per avvalersi del beneficio occorre presentare un'apposita istanza (non ancora disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate). La concessione del credito d'imposta è subordinata allo stanziamento disponibile per ciascun anno. I soggetti esclusi per l'esaurimento dei fondi disponibili avranno la precedenza per la concessione del credito negli anni successivi.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreti 06/02/2008, GU n. 52 del 1/3/2008)**

### **Attribuzione della detrazione Irpef per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale**

L'art.16, commi da 1 a 1-sexies, del Tuir disciplina le varie casistiche di detrazioni spettanti per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale dai contribuenti. Il decreto 11/02/2008 definisce le modalità di attribuzione della detrazione:

- per il periodo di imposta 2007 gli aventi diritto possono fruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o 740 da presentare quest'anno) e, qualora l'importo della stessa sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro dipendente, l'ammontare della detrazione eccedente potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24, riportato a nuovo ovvero chiesto a rimborso.
- a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, compresa la parte incapiente, sarà riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Requisito per fruire della detrazione da parte dell'avente diritto è l'attestazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione, del numero dei mesi per cui l'immobile affittato è adibito ad abitazione principale e dell'assenza di ulteriori redditi.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 11/02/2008, GU n. 52 del 1/3/2008)**

### **Attribuzione della detrazione Irpef per soggetti incapienti con almeno 4 figli a carico**

L'art.12, co.1-bis, del Tuir riconosce ai genitori con almeno 4 figli a carico una detrazione di importo pari a 1.200 €. Il successivo co.3 dispone che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta netta. Il decreto 31/01/2008 ha definito le modalità di erogazione del predetto credito spettante a decorrere dall'anno 2007:

- per i lavoratori dipendenti il credito relativo all'anno 2007 è attribuito in un'unica soluzione da parte del sostituto di imposta sulla prima retribuzione utile, mentre quello relativo all'anno 2008 è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga;
- per i contribuenti diversi dai lavoratori dipendenti il credito è determinato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza del credito e può essere utilizzato in compensazione mediante F24, riportato a nuovo ovvero chiesto a rimborso.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 31/01/2008, GU n. 52 del 1/3/2008)**

## **COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA**

### **Iniziata la fase sperimentale della procedura semplificata per la nascita dell'impresa**

Con un comunicato congiunto di Unioncamere, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate è stata resa nota l'entrata in vigore, nella fase sperimentale, della procedura semplificata per avviare l'impresa, contenuta nell'art.9 del D.L. n.7/07. Procedura attraverso la quale le imprese potranno essere operative in 1 giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, mediante la presentazione di un modello informatico unificato. La fase facoltativa prevista dalla legge durerà sei mesi e si concluderà il 19 agosto 2008; dal 20 agosto 2008, quindi, la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese. All'impresa giungerà immediatamente – presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita, fornita dalle Camere di Commercio – la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività. In pratica, le comunicazioni vengono affidate alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere, diventano l'unico front office per tutte le registrazioni, ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e della partita Iva e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail). Sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa interviene anche la Circolare n.3616 del 15/02/2008 del Ministero dello Sviluppo economico. In particolare, nel documento vengono chiarite le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale ai professionisti o intermediari incaricati di svolgere le attività legate alla presentazione della comunicazione, che necessariamente dovrà avvenire tramite firma digitale del professionista incaricato. La Circolare contiene anche il fac-simile per la procura ai professionisti.

**(Unioncamere Agenzia Entrate Inps e Inail, Comunicato stampa, 19/02/2008)**

## IMMATRICOLAZIONE AUTO USATE ACQUISTATE NELLA UE

### Controlli preliminari da parte dell'Amministrazione Finanziaria

L'immatricolazione di auto usate acquistate nei Paesi della Unione Europea non potrà più avvenire senza un controllo preliminare da parte dell'A.F. che accerti la presenza dei requisiti minimi per l'applicazione del regime Iva del margine. Per prevenire l'utilizzo abusivo del meccanismo, che consente di assoggettare all'imposta sul valore aggiunto la sola differenza tra il costo sostenuto dall'impresa per comprare un bene mobile usato e il corrispettivo di rivendita, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sugli adempimenti necessari per immatricolare gli autoveicoli di provenienza comunitaria. Gli operatori nazionali che acquistano auto nella UE applicando il regime del margine dovranno trasmettere alle Entrate una serie di documenti prima di richiedere l'immatricolazione allo Sportello telematico dell'automobilista (Sta) o all'ufficio provinciale della Motorizzazione. Questi ultimi, infatti, potranno immatricolare solo i veicoli per cui risultino acquisiti i dati provenienti dall'Agenzia.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.14, 26/02/2008)

## ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO

### Rimborso per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati nell'anno 2007

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie degli esercenti il trasporto di persone hanno diritto al rimborso dell'incremento dell'aliquota d'accisa disposto dall'art.1, co.9 del D.L. n.16/05, pari a 9,78609 € e dell'ulteriore incremento di aliquota pari a 3 € per 1.000 litri di prodotto, disposto dalla L. n.286/06. Pertanto, con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2007, i soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso di 12,78609 € per 1.000 litri di prodotto. Gli esercenti attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate devono comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto, non essendo per gli stessi consentita la prova dei consumi di gasolio mediante le schede carburante. I soggetti beneficiari, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli importi, devono presentare un'apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con il DPR n.277/00, entro il 30 giugno 2008.

(Agenzia delle Dogane, Nota n.221/V, 12/02/2008)

## SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA

### Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari al 4,20%. Il tasso sale pertanto dal 11,07% (in vigore per il periodo 1° luglio 2007 - 31 dicembre 2007) all'11,20%.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato dell'11/02/2008, G.U. n.35 dell'11/02/2008)

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2008

### L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2007, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica). L'indice è pari a 132,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,9%. In G.U. n.52 dell'1 marzo 2008.

(Istat, Comunicato del 22/02/2008, G.U. n. 52 del 01/03/2008)



### **Oggetto: DAL 1° MARZO 2008 NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE NELLA CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI**

Dal 1° marzo 2008, per effetto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008, anche le cessioni di immobili strumentali di cui alla lett.b) dell'art.10, n.8-ter del DPR n.633/72 sono soggette al regime dell'inversione contabile e, quindi, dovranno essere fatturate senza applicazione dell'imposta (cosiddette fatture ad "aliquota zero").

Si tratta in particolare delle cessioni effettuate da soggetti Iva nei confronti di soggetti che hanno un pro-rata di detraibilità non superiore al 25%.

Le tipologie di soggetti che rientrano in tale ambito sono, in genere, coloro che realizzano operazioni attive esenti nell'ambito della propria attività: *a titolo esemplificativo si citano il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l'assicuratore, il promotore finanziario*. Si tratta di soggetti che vengono ai fini Iva definiti "assimilati ai privati" in quanto proprio per l'esenzione che caratterizza le loro operazioni attive non hanno la possibilità di recuperare (in toto o solo in minima parte) l'Iva pagata sugli acquisti.

Va ricordato che già dallo scorso 1° ottobre 2007 il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle cessioni di fabbricati strumentali (capannoni, negozi, uffici, ecc.) per le quali trova applicazione – in deroga alla regola generale di esenzione che, salvo alcune eccezioni, caratterizza queste operazioni - l'opzione per il regime di imponibilità ai fini Iva.

Rimangono assoggettate ad Iva secondo le regole ordinarie le cessioni che vengono poste in essere nei confronti dei privati nonché quelle poste in essere nei 4 anni successivi alla costruzione o ristrutturazione dell'immobile da colui che ha ottenuto il titolo per l'esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

Si ricordano, di seguito, gli adempimenti a cui risultano tenuti i soggetti (sia cedente che acquirente) che intervengono nell'operazione.

#### **Adempimenti per chi cede il fabbricato strumentale**

L'applicazione del particolare regime dell'inversione contabile (comunemente definito *reverse charge*) prevede che il debitore dell'imposta sia l'acquirente soggetto passivo Iva e non, come avviene in base ai principi generali in materia di Iva, il soggetto cedente.

Chi cede un immobile strumentale imponibile nei casi evidenziati in precedenza, quindi, emette la fattura senza addebito dell'imposta (ossia senza applicazione dell'Iva), specificando espressamente che: *"trattasi di cessione imponibile ex art.10, n.8-ter), lett.b), DPR n.633/72, soggetta al reverse charge ex art.17, co.6, lett.a-bis), DPR n.633/72 – l'applicazione dell'Iva è a carico del destinatario della fattura"*

**ESEMPIO**

Il 5 marzo 2008 la società Pegaso Srl cede un ufficio (A/10) in Mantova al prezzo di euro 300.000,00 ad un assicuratore che, effettuando soltanto operazioni esenti Iva, dichiara nell'atto di acquisto di essere soggetto "assimilato al privato" che detrae una percentuale di Iva in misura non superiore al 25%. La cessione è disciplinata dall'art.10, n.8-ter, lett.b) del decreto Iva e soggetta all'inversione contabile.

La Pegaso Srl emette la seguente fattura senza addebito dell'Iva:

**Pegaso Srl**

**Paolo Rossi  
Assicuratore**

**FATTURA n.16 del 05.03.2008**

Cessione ufficio sito in Mantova via Cremona, 28

Importo concordato

€ 300.000,00

*Trattasi di cessione imponibile ex art.10, n.8-ter), lett.b), DPR n.633/72, soggetta al reverse charge ex art.17, co.6, lett.a-bis), DPR n.633/72 – l'applicazione dell'Iva è a carico del destinatario della fattura.*

### Adempimenti per chi acquista il fabbricato strumentale

Come sopra evidenziato, l'applicazione dell'inversione contabile comporta l'obbligo in capo all'acquirente di assolvere l'imposta in luogo del cedente. Di conseguenza, l'acquirente dovrà:

- Ø integrare la fattura ricevuta senza addebito dell'Iva, indicando l'aliquota e la relativa imposta;
- Ø annotare la fattura così integrata:
  - nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese);
  - nel registro degli acquisti.

**Pegaso Srl**

**Paolo Rossi  
Assicuratore**

**FATTURA n.16 del 05.03.2008**

Cessione ufficio sito in Mantova via Cremona, 28

Importo concordato

€ 300.000,00

*Trattasi di cessione imponibile ex art.10, n.8-ter), lett.b), DPR n.633/72, soggetta al reverse charge ex art.17, co.6, lett.a-bis), DPR n.633/72 – l'applicazione dell'Iva è a carico del destinatario della fattura.*

**Integrazione ai sensi dell'art.17, co.5, DPR n.633/72**

**Imponibile**

€ 300.000,00

**prot. acquisti n.1**

**IVA 20%**

€ 60.000,00

**prot. vendite n.158**

**Totale**

€ 360.000,00

La fattura così integrata va annotata nel registro delle fatture emesse e degli acquisti. L'assicuratore dovrà, pertanto, versare l'iva pari a euro 60.000 relativa alla predetta cessione e potrà detrarre l'iva medesima in base alla propria percentuale di pro-rata di detrazione (che in molti casi è prossima allo zero se non pari a zero).

Quindi, nel caso specifico dei soggetti cosiddetti "assimilati ai privati" (quali il **medico, lo psicologo, il fisioterapista, l'assicuratore, il promotore finanziario** per citarne alcuni), il regime di totale (o quasi) dell'indetraibilità dell'iva sugli acquisti si traduce nell'obbligo di versare la corrispondente iva a debito. Non si ha in questi casi l'effetto neutrale che normalmente si verifica nell'inversione contabile per effetto della doppia annotazione della fattura.

Va, infine, ricordato che le categorie sopra elencate sono di regola esonerate dall'obbligo di presentare comunicazione e dichiarazione annuale iva laddove effettuino unicamente operazioni esenti, ma sono tenuti ad assolvere tali adempimenti in caso di effettuazione di acquisti soggetti al *reverse charge* (come quello del fabbricato strumentale).



### Oggetto: ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - NUOVE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Con l'approvazione del D.Lgs. n.231 del 16 novembre 2007 il Legislatore ha dato piena attuazione alla 3° Direttiva antiriciclaggio, con, da un lato, la rimodulazione della portata degli obblighi antiriciclaggio per i diversi soggetti interessati, e, dall'altro, la modifica delle regole sull'utilizzo del denaro contante e degli altri strumenti di pagamento.

Per questo secondo aspetto, in particolare, al fine di contrastare efficacemente la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita attraverso il monitoraggio dei pagamenti, dal **30 aprile 2008**, scenderà da 12.500 a **5.000 euro** il limite per il trasferimento di somme in contanti, libretti e assegni al portatore. In pratica non si potranno complessivamente fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5.000 euro utilizzando le banconote.

Si noti come l'avverbio "complessivamente" non sia più riferito al valore da trasferire, ma al valore dell'operazione, anche frazionata, intendendola come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

La norma interviene anche in materia di assegni bancari e postali e di conti e libretti di risparmio. A partire dal **30 aprile 2008** gli **assegni bancari e postali** emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Anche gli **assegni circolari, vaglia postali e cambiari** sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'importo pari o superiore a 5.000 euro è previsto per ogni singolo assegno e non per l'ammontare complessivo degli assegni.

Vi è poi il **divieto di emissione** degli assegni all'ordine del traente (noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi), salva la possibilità di girare gli assegni stessi a una Banca o alle Poste Italiane Spa per l'incasso. Questo consentirà di eliminare la prassi che consentiva di trasformare gli assegni all'ordine del traente in titoli al portatore mediante girata, con tutti i possessori intermedi del titolo di credito che rimanevano, di fatto, non conosciuti dagli intermediari. E' anche stata introdotta una particolarità nella procedura di **rilascio** dei carnet di assegni bancari e postali: per regola, devono essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità, salvo che il correntista chieda, per iscritto, il rilascio di assegni bancari e postali in forma libera. Anche il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

In tutti questi casi, però, il richiedente dovrà pagare, a titolo di **imposta di bollo**, la somma di **1,50 euro** per ciascun assegno, e ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

Disposizioni limitative analoghe a quelle del contante sono disposte anche per **i libretti di deposito bancari o postali al portatore** d'importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento. Il saldo dei libretti, attualmente stabilito in 12.500 euro, dovrà necessariamente essere ridotto **entro il 30.04.2008 a 5.000 euro** ovvero **estinto**. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

La nuova disciplina vieterà anche il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a **2.000 euro** effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (il *c.d. money transfer*) limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziarie.

Le sanzioni previste sono pesanti, tanto per chi effettua il trasferimento, quanto chi riceve somme in contanti: alla violazione si applica la sanzione **dall'1 al 40%** dell'importo trasferito.



### Oggetto: IN CERCA DI REGOLE LA DISCIPLINA IVA APPLICABILE ALLA RIVENDITA DELLE AUTOVETTURE

In occasione della vendita di un "veicolo stradale a motore" (oggi è questa la definizione che comprende le autovetture ma anche gli autocarri fino a una certa portata) per il quale all'acquisto si è detratta l'Iva nella misura del 40%, trova oggi applicazione il *c.d. principio di simmetria* che consiste, nel nostro caso, nell'assoggettare ad Iva il 40% del corrispettivo di cessione. Si vuole nella sostanza assoggettare ad Iva solo la parte di corrispettivo che percentualmente corrisponde alla quota detratta all'atto dell'acquisto. Con un esempio vediamo come deve essere compilata la fattura relativa alla prima cessione del veicolo.

#### Prima cessione del veicolo

In data 28 febbraio 2008 la società Delta Srl cede a Tizio (non importa che sia professionista o imprenditore) un'autovettura usata al prezzo complessivo di € 5.400,00 per la quale Delta Srl all'atto dell'acquisto (avvenuto in data 02.02.2007) aveva detratto l'Iva nella misura del 40%.

La fattura si presenta come segue:

<i>Imponibile</i>	€	2.000,00
<i>Iva (20%)</i>	€	400,00
<i>Importo escluso da base imponibile ai sensi art.13, co.3, DPR n.633/72</i>	€	3.000,00
<b><i>Totale fattura</i></b>	<b>€</b>	<b>5.400,00</b>

I problemi nascono quando è Tizio che intende cedere nuovamente il proprio veicolo.

Prima delle modifiche che hanno avuto origine dalla vicenda comunitaria e che si sono concluse con la recente legge Finanziaria 2008, era presente una disposizione specifica che regolava queste operazioni. Si tratta del co.6 dell'art.30 della L. n.388/00 che consentiva – in via eccezionale – l'applicazione del regime del margine. Tale disposizione recita "*Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli artt.36 e ss. del D.L. n.41 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n.85 del 22 marzo 1995, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al co.5 del presente articolo*".

Questo meccanismo, che prevede di rendere indetraibile l'Iva assolta all'acquisto, permette di assoggettare ad Iva solo il margine che eventualmente deriva dall'operazione di vendita. Quindi, in caso di vendita ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto l'Iva risulta dovuta solo sul risultato conseguito.

Purtroppo, esaminando la nuova disciplina introdotta dalla recente legge Finanziaria e in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si deve ritenere che l'applicazione del regime del

marginale risulti ad oggi possibile solo per chi, in occasione dell'acquisto, si è visto applicare l'Iva sul 10% o 15% del corrispettivo di vendita (si tratta dei veicoli acquistati in origine nel periodo 01.01.2001 – 13.09.2006 e per i quali non è stato chiesto il rimborso dell'Iva tramite istanza).

In tutti gli altri casi (per quelli attuali, di addebito in sede di acquisto dei veicoli di un'Iva commisurata ad una percentuale del 40%) si ritiene debba trovare applicazione il generale principio di simmetria e non il regime del margine.

Partendo dall'esempio precedente si propongono di seguito alcuni esempi – relativi alla disciplina attualmente in vigore - che evidenziano come la mancata applicazione del co.6 dell'art.30 e quindi del regime del margine alle seconde cessioni dei veicoli, comporti delle conseguenze che si riflettono negativamente sul prezzo finale al consumo dei veicoli stessi e, in taluni casi, conducono a fenomeni di duplicazione dell'imposta.

#### Rivendita del veicolo - Applicazione delle regole generali (principio di simmetria)

Tizio (professionista o impresa) rivende a Sempronio (privato) l'autovettura al prezzo finale di € 6.480,00. Poiché l'Iva assolta all'acquisto pari a € 400,00 è detraibile nella misura del 40% (quindi per € 160,00) la successiva cessione dovrà essere assoggettata ad Iva per una parte corrispondente.

<i>Imponibile</i>	€ 2.400,00
<i>Iva (20%)</i>	€ 480,00
<i>Importo escluso da base imponibile ai sensi art.13, co.3, DPR n.633/72</i>	€ 3.600,00
<b>Totale fattura</b>	<b>€ 6.480,00</b>
<b>Costo acquisto veicolo Tizio (€ 5.400 spesa – € 160 Iva detraibile)</b>	<b>€ 5.240,00</b>
<b>IVA dovuta sull'imponibile pari a € 2.400</b>	<b>€ 480,00</b>

#### Rivendita del veicolo - Applicazione del regime del margine (metodo oggi non consentito)

Tizio (professionista o impresa) rivende a Sempronio (privato) l'autovettura al prezzo finale di € 6.480,00. Poiché il costo di acquisto è pari a € 5.400,00 (in quanto l'Iva pagata in sede di acquisto va resa tutta indetraibile), Tizio realizza un corrispettivo/margine di € 1.080,00 sul quale dovrà calcolare l'Iva dovuta mediante scorporo ( $€ 1.080 : 1,2 \times 20\%$ ) pari ad € 180,00.

<i>Prezzo di vendita autovettura usata</i>	€ 6.480,00
<b>Totale fattura</b>	<b>€ 6.480,00</b>
Operazione assoggettata al regime del margine di cui all'art.36 del D.L. n.41/95, conv. L. n.85/95 e successive modifiche ed integrazioni	
<b>Costo acquisto veicolo Tizio (€ 160 Iva indetraibile)</b>	<b>€ 5.400,00</b>
<b>IVA dovuta sul margine pari a € 1.080</b>	<b>€ 180,00</b>

Analizzando gli esempi esposti in precedenza è agevole osservare come, per il medesimo acquisto, l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo portano a risultati differenti:

- Ø nel primo caso (applicazione delle regole generali) Tizio realizza un guadagno di € 760,00 ( $€ 6.480 - € 480 - € 5.240$ );
- Ø nel secondo caso (applicazione del regime del margine) Tizio realizza un guadagno di € 900,00 ( $€ 6.480 - € 180 - € 5.400$ ).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*



### Oggetto: CORRETTA DETRAZIONE DELL'IVA SULL'ACQUISTO E SULLE SPESE DI IMPIEGO DEI VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCO AI DIPENDENTI

La Manovra Finanziaria per il 2008, come accennato in precedenti informative, ha apportato numerosi cambiamenti in tema di detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto (diretto, *leasing* e noleggio) e sulle spese di impiego (carburanti, manutenzioni, riparazioni, custodia, pedaggi autostradali, ecc.) dei veicoli a motore.

In via di estrema sintesi, possiamo così riassumere le nuove regole applicabili, retroattivamente, a decorrere dal 28 giugno 2007:

#### DEFINIZIONE DI VEICOLI A MOTORE OGGETTO DI LIMITAZIONI

Rientrano nelle regole di cui sotto i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.

Rimane pertanto esclusa dal novero delle novità la sola categoria **dei motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c.** che conservano, in modo non logico, l'indetraibilità dell'Iva.

TIPO DI UTILIZZO	TIPO DI DETRAZIONE
autoveicoli a motore utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della attività professionale (di impresa o di lavoro autonomo)	Detrazione Iva al 100%, con onere della prova dell'uso esclusivo a carico del contribuente
Autoveicoli a motore utilizzati in via non esclusiva per lo svolgimento della attività professionale	Detrazione Iva al 40%, senza possibilità di prova contraria
Autoveicoli a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio	Detrazione Iva al 100%, salvo obbligo di auto fatturare eventuali utilizzi personali del mezzo
Autoveicoli a motore oggetto dell'attività di impresa	Detrazione Iva al 100%

Il Dipartimento delle politiche fiscali (risoluzione 6/DPF/2008) ha precisato che i veicoli a motore concessi in uso promiscuo ai dipendenti generano i seguenti riflessi sulla detrazione Iva sul costo di acquisto e sulle spese di impiego:

- Ü **concessione a titolo gratuito (*fringe benefit in busta paga*):** è consentita la detrazione forfetaria al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito di Iva a fronte della operazione (prestazione di servizi) gratuita;
- Ü **concessione a titolo oneroso:** è consentita la detrazione integrale al 100% dell'imposta (il veicolo si considera come utilizzato a fini esclusivamente professionali), accompagnata

dall'obbligo di assolvere l'Iva su una base imponibile almeno pari a quella fissata dalle tabelle ACI in corrispondenza di una percorrenza convenzione di 4.500 Km annui (15.000 km considerati al 30%).

Fermo restando che la precisazione contribuisce a risolvere alcuni dubbi interpretativi del passato, si avvertono i Sigg.ri clienti che rimangono **ancora insoluti** i problemi sotto elencati:

- 1 ) possibilità di estendere il ragionamento di cui sopra alle auto concesse in uso promiscuo a pagamento ai collaboratori;
- 2 ) modalità di detrazione dell'Iva sull'acquisto, nelle ipotesi in cui l'assegnazione al dipendente avvenga in un momento successivo (ad esempio acquisto a marzo e assegnazione a giugno 2008); qui si profila, forse, la necessità di operare la rettifica della detrazione ai sensi del co.2 dell'art.19-*bis*2 del DPR n.633/72;
- 3 ) modalità di trattamento delle ipotesi ibride, in cui le aziende addebitano con fattura solo una parte della tabella ACI, considerando come benefit in busta paga l'ulteriore quota; sul punto, infatti, non è chiaro se sia possibile operare tranquillamente la detrazione al 40%, oppure se al momento della richiesta del corrispettivo (sia pure parziale) scatti l'obbligo dell'assolvimento del tributo sul valore normale.

Consigliando l'adozione di comportamenti di prudenza per le situazioni problematiche sopra evidenziate, lo Studio provvederà a comunicare ogni successiva evoluzione della materia al riguardo. Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



### Oggetto: AMMORTAMENTO AUTO CON RIFERIMENTO AL LIMITE FISCALE DELL'ANNO

La circolare n.12/E del 19 febbraio 2008 è intervenuta per chiarire quale sia la frazione fiscalmente deducibile della quota di ammortamento; il chiarimento è importante in quanto il Legislatore, negli ultimi due anni, ha modificato più volte il regime di deducibilità dei costi delle autovetture.

In particolare è stato chiarito che *"... i nuovi limiti di deducibilità ... non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l'ammontare degli ammortamenti stanziabili per l'intera vita utile del bene; al contrario essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni"*

Si propone l'esempio recato dalla stessa circolare per comprenderne appieno il contenuto:

#### ESEMPIO

costo vettura à € 18.000

aliquota d'ammortamento civilistico à 25%

ammortamento 2003 (12,5%)	[ 2.250	quota fiscale (50%)	[ € 1.125
ammortamento 2004 (25%)	[ 4.500	quota fiscale (50%)	[ € 2.250
ammortamento 2005 (25%)	[ 4.500	quota fiscale (50%)	[ € 2.250
ammortamento 2006 (25%)	[ 4.500	quota fiscale (20%)	[ € 900
ammortamento 2007 (12,5%)	[ 2.250	quota fiscale (40%)	[ € 900

Al riguardo si ricorda che la quota del 20% prevista per le imprese nel 2006 sarà recuperata nella prossima dichiarazione UNICO 2008; l'aliquota per i professionisti è invece pari al 30% (con recupero del 5% rispetto al 25% già dedotto nella prossima dichiarazione). Nel caso di uso promiscuo al dipendente è stata invece prevista una percentuale "retroattiva" pari al 65%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



### Oggetto: MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PERVENUTE DA CONTRIBUENTI MINIMI

La manovra Finanziaria per il 2008 ha introdotto un nuovo regime fiscale per i contribuenti di piccole dimensioni, c.d. “*contribuenti minimi*”, che può interessare tutti i clienti, quanto meno per ciò che riguarda le modalità di registrazione delle fatture pervenute da tali soggetti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto riepilogato nella seguente tabella:

Tipologia di soggetto	Adempimenti da osservare
Contribuente nel regime dei minimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario essere titolari di partita Iva.</li><li>• L'Iva non viene addebitata al committente o al cessionario, dovendosi indicare sulla fattura la dicitura “<i>operazione effettuata ai sensi dell'art.1, co.100, della L. n.244/07</i>”.</li><li>• Trattandosi di operazione non assoggettata ad Iva, se il corrispettivo supera euro 77,47 deve essere apposta la marca da bollo da euro 1,81 sull'originale da consegnare al cliente.</li></ul>
Contribuente che acquista un bene o un servizio da un soggetto che adotta il regime dei minimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario registrare la fattura sui registri Iva, utilizzando una causale del tipo “<i>art.1, co.100, L. n.244/07</i>”.</li><li>• Le operazioni vanno incluse nell'elenco fornitori.</li></ul>

Pertanto, ciò che è importante segnalare è che:

- Ù fatture senza Iva ma con la particolare dicitura sono da considerarsi regolari e non debbono essere regolarizzate; viceversa, fatture senza Iva ma prive della indicazione del regime debbono essere fatte rettificare dal fornitore, al fine di evitare il rischio di un'omessa regolarizzazione;
- Ù la fattura ricevuta deve comunque essere registrata sul libro Iva acquisti e non può essere semplicemente annotata a libro giornale, come invece pareva ragionevole sostenere prima della C.M. n.13/E/08; da ciò è possibile dedurre che tale tipo di operazioni di acquisto dovranno essere separatamente indicate nella dichiarazione Iva dell'anno 2008 e seguenti;
- Ù l'obbligo di apposizione della marca da bollo consente al fornitore di addebitare tale somma al cliente, quindi il corrispettivo può essere legittimamente incrementato di tale importo; al riguardo, è bene rammentare che l'art.22 del DPR n.642/72 (disciplina dell'imposta di bollo) prevede che sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni, tra l'altro, tutti coloro che ricevono o fanno uso di un atto o documento, non soggetto a bollo sin dall'origine, senza prima farlo munire del bollo prescritto;

Ù se l'operazione ricevuta è rappresentata da una prestazione di lavoro autonomo o provvigione, è necessario operare normalmente la ritenuta d'acconto, secondo le regole del DPR n.600/73. Tale impostazione delle registrazioni contabili consentirà un più agevole e corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



### Oggetto: DAL 1° GENNAIO 2008 PASSA AL 100% LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE IN OCCASIONE DI SEMINARI E CONVEGNI

Con riferimento alla detraibilità dell'Iva esposta sulle fatture di vitto e alloggio, l'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72 precisa alla lett.e) che non è ammessa in detrazione, salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. In deroga a tale principio generale è intervenuta la *legge Finanziaria per l'anno 2007 che*, modificando direttamente la lettera e) del citato art.19-*bis*1, afferma la detraibilità dell'Iva assolta in relazione a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, se erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Poiché per il solo anno 2007 la detrazione dell'Iva è stata limitata alla misura del 50%, a partire dal 1° gennaio 2008 è possibile detrarre interamente l'Iva assolta in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni e congressi in capo a tutti i soggetti passivi che acquisiscono le predette prestazioni ai fini dello svolgimento della attività, sia di impresa che di arte o professione.

Con la **C.M. n.11/E del 16 febbraio 2007** l'Agenzia delle Entrate, intervenuta a commento delle modifiche apportate dalla citata legge finanziaria, ha fornito importanti precisazioni:

- <sup>2</sup> viene precisato che la norma, sussistendo i presupposti, rende possibile la detrazione in capo a tutti i soggetti passivi che acquistano tali prestazioni per lo svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione esercitata, riconoscendo possibile la detrazione **anche nei confronti dei relatori** e non solo ai partecipanti del convegno;
- <sup>2</sup> viene precisato che la norma, riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento del convegno, rende possibile la detrazione dell'Iva assolta con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie al fine della partecipazione alle attività congressuali. L'Agenzia, quindi, riconosce che l'organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio del partecipante (la distanza della sede dell'evento rispetto alla sede o residenza dei partecipanti) possono rendere necessario il **sostenimento di spese nei giorni immediatamente antecedenti o successivi allo svolgimento dell'evento stesso**. Ai fini del riconoscimento della detrazione quindi possono essere considerate non solo le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di ristorazione erogate i giorni stessi dello svolgimento del congresso, e alle quali si riferisce in modo esplicito la norma, ma anche le spese il cui sostenimento è necessario per la partecipazione all'evento.

La norma, inoltre, non subordina la spettanza della detrazione dell'imposta alla condizione che l'evento sia localizzato o meno nel Comune di residenza del partecipante, per cui è da ritenersi ammissibile la detrazione per le spese di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui il congresso si tenga nello stesso Comune del domicilio del professionista.

Non sembrano invece conferire il diritto alla detrazione le eventuali prestazioni alberghiere usufruite nello stesso Comune, in quanto non strettamente necessarie all'evento.

In relazione all'aspetto sia oggettivo che soggettivo della detrazione dell'Iva assolta sulle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi e simili è intervenuta autorevole dottrina (**circolare Assonime n.44 del 27 luglio 2007**) per fornire alcune interpretazioni estensive che si ritiene dovranno ottenere un'opportuna conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate per poter essere serenamente attuate.

Le interpretazioni fornite sono le seguenti:

- Ø la detrazione dovrebbe competere anche per quelle sostenute in proprio dagli enti e dalle società organizzatrici di tali manifestazioni, trattandosi comunque di servizi acquistati per essere messi a disposizione dei soggetti partecipanti;
- Ø nella nozione di "convegni, congressi e simili" dovrebbero rientrare anche le riunioni organizzate al fine di trattare argomenti e problemi di interesse politico, tecnico, culturale, scientifico, ecc., i raduni di contenuto politico, culturale o di affari per la valutazione o la risoluzione di questioni di comune interesse<sup>1</sup>, gli incontri riservati agli intermediari, ai dipendenti, alla clientela ed a categorie professionali particolarmente interessate alla materia formante oggetto della riunione, o come anche gli incontri ed i seminari di aggiornamento finalizzati, ad es., a rendere note le caratteristiche di nuovi prodotti o di nuove procedure adottate dalle imprese di appartenenza, nonché i *c.d. "meetings"* e le *"conventions"* aziendali per l'approfondimento ed il dibattito su eventuali novità coinvolgenti il funzionamento e la vita interna delle imprese;
- Ø la detrazione spetta non solo nei casi in cui dette spese vengano sostenute dal titolare dello studio professionale, o dall'imprenditore, per partecipare direttamente agli eventi dalla norma considerati, ma anche quando sono da questi sostenute per la partecipazione alle suddette manifestazioni da parte di soggetti che risultano legati allo studio professionale, od all'impresa, in ragione dell'attività esercitata, quali, ad es., i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi degli stessi;
- Ø in caso di documentazione mancante che attesti la partecipazione all'evento (ad esempio perché gratuito e quindi, non viene pagata una quota di iscrizione) viene evidenziata l'opportunità (ma non la necessità) di ottenere comunque il rilascio, da parte degli organizzatori delle manifestazioni, di idonea documentazione che ne attesti l'effettiva presenza all'evento (attestato di partecipazione o documento simili).

Trattandosi quest'ultime, di interpretazioni non ancora confermate dall'amministrazione finanziaria, lo Studio consiglia – salvo approfondite e specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso – di procedere alla detrazione secondo le interpretazioni ufficiali fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

<sup>1</sup> Viene in proposito richiamata la definizione di "convegni" e di "congressi" contenuta nel Devoto-Oli, "Il dizionario della lingua italiana", Le Monnier, 1995,



### Oggetto: MILLEPROROGHE - PUÒ ESSERE ESTROMESSO ANCHE L'IMMOBILE "POSSEDUTO"

Il decreto "milleproroghe", nella versione convertita, interviene su uno dei requisiti per l'accesso all'istituto dell'estromissione agevolata: è, infatti, disposto che l'immobile strumentale non debba necessariamente essere utilizzato al 30 novembre 2007, ma al contrario è sufficiente che esso sia **posseduto** a tale data: la modifica introdotta è di assoluto interesse e permette di accedere all'agevolazione con riferimento a quegli immobili che non erano utilizzati direttamente dall'imprenditore, ma erano concessi in locazione a terzi.

#### Estromissione

La Finanziaria 2008 ha introdotto il provvedimento di "estromissione agevolata" che consente di far fuoriuscire un immobile dall'impresa individuale con una tassazione decisamente agevolata. Vale la pena di ricordare brevemente le caratteristiche dell'istituto.

In via ordinaria l'estromissione sarebbe considerata operazione "analoga" alla cessione dell'immobile, con tassazione della plusvalenza ed eventuale rilevanza ai fini Iva; avvalendosi dell'estromissione agevolata sarà possibile:

- Ø applicare un'imposta sostitutiva per le imposte dirette pari al 10% sul plusvalore realizzato;
- Ø tale plusvalore è determinato confrontando al residuo fiscale, il valore catastale rivalutato (e non il valore normale del bene, solitamente molto più alto);
- Ø applicare una sostitutiva Iva (se dovuta) pari al 30% dell'imposta che si dovrebbe applicare in caso di vendita;
- Ø anche la sostitutiva Iva si determina con riferimento al valore catastale rivalutato del bene.

L'imposta sostitutiva come sopra determinata deve essere versata in 3 rate:

$\frac{3}{4}$	<b>40%</b>	entro il termine di presentazione di Unico 2008
$\frac{3}{4}$	<b>30%</b>	entro 16/12/2008 + interessi al 3%
$\frac{3}{4}$	<b>30%</b>	entro 16/03/2009 + interessi al 3%

Visto l'evidente convenienza fiscale, anche alla luce della recente modifica normativa, lo Studio invita le imprese individuali a valutare l'opportunità di estromettere gli immobili strumentali posseduti (in particolare chi ha in prospettiva di chiudere l'attività entro qualche anno), contattando eventualmente lo Studio per effettuare considerazioni più specifiche sul caso concreto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



### **Oggetto: MILLEPROROGHE - MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E SANATORIA PER LE CARTELLE MUTE**

Lo studio ritiene utile segnalare a tutti i Sigg.ri Clienti che, con l'approvazione definitiva del c.d. Decreto Milleproroghe, sono state introdotte sostanziali modifiche per richiedere ed ottenere la rateazione dei debiti tributari.

In sintesi, le principali novità che appare utile segnalare sono le seguenti:

- 1 ) soggetto competente a concedere la rateazione, quindi destinatario della domanda in tal senso, è l'agente della riscossione (vecchia esattoria) e non più l'ufficio impositore;
- 2 ) condizione essenziale per ottenere parere favorevole è l'esistenza temporanea di un'obiettivo difficoltà ad adempiere;
- 3 ) il lasso temporale su cui è possibile diluire il debito è stato elevato a 72 mesi;
- 4 ) non è più rilevante, ai fini preclusivi, l'avvio della procedura esecutiva; parrebbe, pertanto, che la rateazione sia sempre concedibile e, di converso, possa anche bloccare eventuali azioni in corso già intraprese dall'agente della riscossione.

Marginalmente, inoltre, giova anche rammentare che le suddette disposizioni si applicano alle entrate iscritte a ruolo:

- dalle amministrazioni statali;
- dalle agenzie istituite dallo Stato;
- dalle autorità amministrative indipendenti;
- dagli enti pubblici previdenziali;
- da qualsiasi altro soggetto, salva diversa determinazione dell'ente;

venendo così ad interessare un ampio novero di imposte, tributi e contributi, anche di natura locale (ovviamente qualora il procedimento di riscossione sia stato affidato agli agenti di Equitalia e non sia eseguito in proprio dall'ente).

Lo stesso decreto mille proroghe ha anche disposto una sorta di sanatoria per le c.d. cartelle esattoriali "mute", quelle cioè che non riportavano il nome del responsabile del procedimento della riscossione; l'intervento renderebbe vane le richieste di nullità dell'atto per mancanza di un elemento essenziale, richiesto dallo Statuto del contribuente.

Al momento appare prematuro pronunciarsi in merito alla validità giuridica di tale intervento, peraltro già vivamente contestato per il suo contrasto con quanto stabilito, pochi mesi or sono, dalla Corte Costituzionale.

In ogni caso, tanto per la prima novità che per la seconda, trattandosi di materie molto delicate e che possono portare ad un'aggressione del patrimonio dei soggetti, si invitano i Sigg.ri Clienti a voler prendere contatto con lo Studio per un'analisi approfondita di ciascuna casistica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



### LA RILEVAZIONE DELLE SPESE BANCARIE E DELLE COMPONENTI FINANZIARIE

La Legge Finanziaria per l'anno 2008 ha modificato radicalmente le regole di deducibilità degli interessi passivi con riferimento alle società di capitali (principalmente Srl, Spa).

Le modifiche apportate all'art.96 del Tuir imporranno agli addetti contabili – come verrà spiegato in seguito - di procedere all'esatta determinazione civilistica, e quindi ad una più attenta contabilizzazione, delle grandezze che partecipano al processo che porta al calcolo della quota di interessi deducibile sotto il profilo fiscale.

Nel prosieguo verranno trattati, in particolare, i seguenti argomenti:

- Ø la corretta imputazione di interessi, oneri e spese derivanti dai rapporti intrattenuti con istituti di credito ed imprese finanziarie;
- Ø la capitalizzazione degli interessi passivi in aumento del valore di beni strumentali o beni merce;
- Ø l'individuazione, la determinazione e la contabilizzazione degli interessi impliciti, attivi e passivi.

#### La distinzione tra oneri finanziari o spese bancarie

La prima problematica con la quale gli operatori addetti alla contabilità si devono confrontare consiste nella corretta imputazione a Conto economico dei costi addebitati da istituti di credito ed imprese finanziarie a fronte di determinate prestazioni la cui natura, finanziaria o di prestazione di servizio, non sempre è chiara.

Le **prestazioni aventi natura finanziaria** andranno imputate alla **voce C 17** del Conto economico (Interessi passivi ed altri oneri finanziari); diversamente, le **prestazioni aventi natura di servizio** andranno imputate alla **voce B 7** del Conto economico (Costi per servizi).

A tal proposito il documento interpretativo del Principio contabile nazionale n.12 offre degli utili chiarimenti.

Nello schema che segue si evidenzia quanto viene indicato dai principi contabili in relazione alla corretta imputazione di tali oneri.

COSTI PER SERVIZI (B 7 DEL CONTO ECONOMICO)	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (C 17 DEL CONTO ECONOMICO)
<i>Tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie.</i>	<i>Oneri finanziari di competenza che non sono di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte.</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• noleggio cassette sicurezza;</li><li>• servizi pagamento utenze;</li><li>• costi per custodia titoli;</li><li>• commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti);</li><li>• spese e commissioni di <i>factoring</i> (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari);</li><li>• spese per valutazione di immobili per la concessione di mutui;</li><li>• spese di istruttoria di mutui e finanziamenti;</li><li>• spese per bonifici;</li><li>• etc.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• interessi e sconti passivi su finanziamenti da istituti di credito;</li><li>• commissioni passive su finanziamenti (commissioni massimo scoperto);</li><li>• spese bancarie ed accessorie ad interessi e commissioni;</li><li>• differenze negative di indicizzazione su prestiti;</li><li>• interessi passivi su dilazioni da fornitori;</li><li>• interessi di mora;</li><li>• sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa";</li><li>• perdite su cambi (voce c 17-bis);</li><li>• etc.</li></ul>

Resta fermo che l'**imposta di bollo** dovuta sui contratti di conto corrente deve essere iscritta nella **voce B 14 del Conto economico** (Oneri diversi di gestione).

Le scritture contabili a fronte del sostenimento dei costi sopra elencati, qualora non si rendesse necessario per motivi gestionali interni un'indicazione separata a Conto economico delle diverse grandezze interessate, saranno:

∅ *registrazione spese bancarie (ad esempio il noleggio della cassetta di sicurezza)*

**xx.01.2008**

Spese bancarie (CE voce B7)	a Banca c/c XXXX	14,00
-----------------------------	------------------	-------

∅ *registrazione interessi ed oneri finanziari (interessi passivi da finanziamento)*

**xx.01.2008**

Interessi passivi (CE voce C17)	a Banca c/c XXXX	560,00
---------------------------------	------------------	--------

∅ *registrazione liquidazione interessi trimestrali*

**ESEMPIO**

La Alfa Srl presenta il seguente riepilogo delle competenze:

- lordo interessi attivi € 19,18;
- ritenuta fiscale (27%) € 5,18;
- interessi debitori € 0;
- spese fisse tenuta conto € 5,00.

**04.01.2008**

•		a Interessi attivi (CE voce C 16)	19,18
Spese bancarie (CE voce B7)	5,00		
Erario c/rit. int. att. (SP)	5,18		
Banca c/c XXXX	9,00		

**La capitalizzazione degli interessi passivi**

Dalla lettura dell'art.2426, co.1, punti 1) e 9), si desume che la capitalizzazione degli oneri finanziari può essere applicata sia sugli immobilizzi sia sui beni merce<sup>2</sup>.

Con riferimento alle **immobilizzazioni materiali** va rilevato che:

- 1) l'art.2426 c.c. stabilisce che l'onere finanziario relativo alle immobilizzazioni è capitalizzabile fino al momento in cui il bene può essere utilizzato;
- 2) il Principio Contabile n.16 ed il documento 1 interpretativo del Principio Contabile n.12 definiscono, invece, le regole che sottendono la capitalizzazione.

<sup>2</sup> Art.2426 c.c.:

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) **le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.** Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; **con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;**  
[...]

9) **le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1),** ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Le condizioni, elencate nel citato Principio Contabile n.16, necessarie per la capitalizzazione sono le seguenti:

- Ø gli interessi si devono riferire a capitali assunti specificamente per l'acquisizione di immobilizzazioni (*c.d. mutui di scopo*);
- Ø il finanziamento è stato effettivamente utilizzato per l'acquisizione del cespite;
- Ø gli interessi sono quelli maturati nel periodo compreso tra l'esborso dei fondi al fornitore ed il momento in cui il cespite è pronto per l'uso (*c.d. periodo di costruzione*);
- Ø il tasso d'interesse è quello realmente sostenuto;
- Ø il valore complessivo del cespite (quindi, compresi gli interessi capitalizzati) non può superare il valore recuperabile tramite l'uso.

Al fine di una corretta contabilizzazione, gli **oneri finanziari capitalizzati** devono essere **compresi nella voce A 4** del Conto economico (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e **non portati a rettifica dell'importo della voce C17**.

L'incremento del valore dell'immobilizzazione, pertanto, non dovrà avvenire tramite rettifica diretta di una quota del costo espresso nella Voce C 17 ma, **lasciando inalterato il valore di cui alla predetta voce C 17, eseguendo una rettifica (cosiddetta globale e indistinta di costi) utilizzando la voce A 4**.

Le rilevazioni contabili saranno le seguenti:

Ø *rilevazione interessi passivi*

Interessi passivi (C 17)	a	Banca c/c XXXX (SP)
--------------------------	---	---------------------

Ø *capitalizzazione componente finanziaria*

Immobilizzazione (SP)	a	Incrementi di immobilizzazioni (A4)
-----------------------	---	-------------------------------------

**Analoghe considerazioni** valgono anche in riferimento alle **immobilizzazioni immateriali**, e relativamente a **rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**. Con riferimento a tale ultima categoria, il Principio Contabile n.13 stabilisce la regola generale secondo cui, nella determinazione del costo delle rimanenze, gli oneri finanziari vanno esclusi. La succitata regola generale è comunque derogabile nei casi in cui il finanziamento è stato assunto al fine di finanziare la **produzione di beni il cui processo produttivo richiede diversi anni per giungere al completamento**. È questo il tipico caso della produzione di generi alimentari che necessitano di un prolungato periodo di stagionatura (come i formaggi ed i liquori invecchiati), ed anche in questa ipotesi devono essere rispettate condizioni analoghe a quelle elencate in precedenza relativamente alle immobilizzazioni.

Da ultimo, bisogna cercare di capire se quanto fin qui esposto sia applicabile anche ai cosiddetti **"immobili patrimonio"**.

A tal proposito, si osserva che l'art.2426 c.c. si riferisce in generale alle immobilizzazioni, e tali sono certamente gli immobili in questione, appunto contabilizzati nell'area B dello Stato patrimoniale; inoltre il Principio Contabile n.16, parlando della capitalizzazione degli interessi passivi, non si riferisce a beni strumentali, ma genericamente a immobilizzi ovvero a beni destinati a essere utilizzati durevolmente nell'organizzazione dell'impresa.

Dal punto di vista civilistico è pertanto **riconosciuta la possibilità di procedere alla capitalizzazione** anche su tali beni.

## La rilevazione degli interessi impliciti

### Interessi attivi impliciti

Nella prassi può accadere che nei crediti derivanti da scambi commerciali sia implicitamente compresa una quota interessi. Infatti, qualora i termini di pagamento siano particolarmente lunghi, l'immobilizzo finanziario che si manifesta in capo al creditore comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per la dilazione implicitamente concessa da parte del creditore, ed accettata dalla controparte.

Tale problema non si pone, cioè non si deve procedere allo scorporo dell'interesse implicito, se il credito/debito ha scadenza entro l'esercizio successivo a quello di riferimento.

Le **condizioni essenziali** al fine di procedere alla **rilevazione degli interessi impliciti** consistono:

- 1) nella **durata del credito** il cui incasso, come detto, deve essere previsto oltre l'esercizio successivo;
- 2) nel **prezzo praticato**, che deve essere sensibilmente più alto di quello di mercato.

Al contrario, **non si deve procedere alla rilevazione dell'interesse implicito**:

- 2 se l'incasso dei crediti è previsto entro l'esercizio successivo;
- 2 se si tratta di acconti ovvero di ammontari che non richiedono la restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo del bene;
- 2 se il tasso d'interesse è basso in quanto sono state prestate garanzie da terzi, vi sono specifiche norme di legge, ovvero quando l'interesse attivo non è tassabile per il percipiente;
- 2 l'ammontare rappresenta garanzia o cauzione per l'altra parte.

Gli **interessi attivi** (quindi derivanti da crediti) **impliciti** devono essere **rilevati in diminuzione del ricavo** che ha originato il credito cui è connesso l'interesse stesso.

Gli **interessi**, determinati attraverso l'attualizzazione del credito, saranno, quindi, **oggetto di risconto** al fine di rispettare il principio della competenza, tenendo conto della data prevista di incasso del credito.

### ESEMPIO

A fronte di un ricavo di 200.000 si ritengano impliciti interessi attivi per 8.000, le scritture contabili sono le seguenti:

Ø *rilevazione del credito a fronte della vendita*

Crediti vs clienti	a	Ricavi	200.000
--------------------	---	--------	---------

Ø *scorporo dai ricavi della componente finanziaria*

Ricavi	a	Interessi attivi	8.000
--------	---	------------------	-------

Ø *risconto lungo il periodo di durata del credito*

Interessi attivi	a	Risconti passivi	2.000
------------------	---	------------------	-------

### Interessi passivi impliciti

La stessa procedura, ovviamente ribaltata, si ha con riferimento ai debiti. Si procederà allo scorporo degli interessi impliciti qualora:

- Ø il debito a medio-lungo termine non abbia un interesse esplicitato, ma si ritiene che parte di esso sia qualificabile come componente finanziaria, oppure
- Ø l'interesse esplicitato sul debito a medio-lungo termine sia irragionevolmente basso;
- Ø il valore nominale del debito è significativamente più elevato del valore commerciale del bene a breve.

In questo caso, con valori identici all'esempio relativo al credito, le rilevazioni contabili saranno le seguenti:

∅ *rilevazione del debito*

Costo	a	Debiti vs fornitori	200.000
-------	---	---------------------	---------

∅ *scorporo interessi impliciti*

Interessi passivi	a	Costo	8.000
-------------------	---	-------	-------

∅ *risconto lungo il periodo di durata del debito*

Risconti attivi	a	Interessi passivi	2.000
-----------------	---	-------------------	-------



### Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2008, con il commento dei termini di prossima scadenza.

#### Sabato 15 Marzo

- § Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- § Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- § Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- § Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

#### Lunedì 17 Marzo

##### § Tassa annuale vidimazione libri sociali

Il **17 marzo** è il termine ultimo per le società di capitali per il versamento della **tassa annuale vidimazione libri sociali**. La misura dell'imposta è **pari a € 309,87**. Qualora l'entità del capitale sociale esistente **al 1° gennaio 2008 sia superiore a € 516.456,90** l'imposta è dovuta nella **misura di € 516,46**. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il **codice tributo 7085** anno 2008.

##### § Versamenti Iva

Scade lunedì **17 marzo**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

##### § Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro il prossimo **17 marzo 2008** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 17 marzo.

§ **Contribuenti minimi ex art.1, commi da 96 a 117, L. n.244/07 versamento dell'IVA derivante dalla rettifica dell'imposta detratta**

Entro il prossimo **17 marzo 2008** i contribuenti che si trovano nel regime dei cosiddetti "contribuenti minimi", introdotto dalla Finanziaria 2008, devono effettuare il versamento dell'imposta detratta in anni nei quali applicavano il regime ordinario per la quale si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione a suo tempo effettuata. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o quale prima rata.

§ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **17 marzo** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

§ **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **17 marzo 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

§ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **17 marzo** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

§ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **17 marzo** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

§ **Autoliquidazione INAIL**

Scade il prossimo **17 marzo 2008** il termine ultimo per presentare la denuncia relativa ai premi autoliquidati tramite Internet. Si ricorda che la presentazione tramite modello cartaceo è scaduta lo scorso 18 febbraio.

**Mercoledì 19 Marzo**

§ Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 18 febbraio con sanzione ridotta del 3,75%.

**§ Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio**

Il **20 marzo 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

**§ Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **20 marzo** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

## Lunedì 31 Marzo

**§ 770/2008 Semplificato**

**Attenzione:** il termine del 31 marzo per l'invio telematico della dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod.770 Semplificato è stato prorogato al 31 maggio 2008 dalla L. n.31 del 28/02/08 di conversione del D.L. n.248 del 31/12/07 (Milleproroghe).

**§ Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 marzo** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

**§ Versamento dei contributi ENASARCO al FIRR**

Scade il **31 marzo 2008** il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

**§ Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e forfetizzazione contributo CONAI**

Scade sempre il **31 marzo** il termine di presentazione dei seguenti modelli: 6.6 per la richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2007; 6.5 per la richiesta *plafond* di esenzione sui dati 2007 per il 2008; 6.14 richiesta forfetizzazione contributo per le etichette e 6.17 per la richiesta forfetizzazione contributo imballaggi di sughero.

**§ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito del D.L. n.223/06 ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

§ Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni da parte dei soggetti tenuti al versamento.

§ Termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali da parte dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, sia con strumenti elettronici che cartacei. Entro il medesimo termine i soggetti interessati devono redigere il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Il D.P.S. deve essere aggiornato e rivisto ogni anno entro il 31 marzo, periodicamente è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni normative, e annualmente corre l'obbligo di effettuare un percorso formativo specifico da parte del titolare, dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati (per gli approfondimenti si rimanda al supplemento alla circolare mensile di febbraio 2008).

**Martedì 15 Aprile**

- § Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- § Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- § Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- § Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.